

Correzione

(art. 58 cpv. 2 LParl)

Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937

Modifica del 5 ottobre 2001 (RS 311.0; RU 2002 408)

Art. 135 cpv. 1^{bis}

Invece di:

^{1bis} Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Leggasi:

^{1bis} Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni secondo il capoverso 1 che mostrano atti di violenza verso esseri umani o animali, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Art. 197 n. 3^{bis}, primo comma

Invece di:

^{3bis} Chiunque acquista, si procura per via elettronica in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli o animali o atti violenti, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

Leggasi:

^{3bis} Chiunque acquista, si procura per via elettronica o in altro modo o possiede oggetti o rappresentazioni a tenore del numero 1, vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali o atti violenti, è punito con la detenzione sino a un anno o con la multa.

17 febbraio 2004

Commissione di redazione dell'Assemblea federale

